

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI ARBITRI DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

1. Elenco degli arbitri

E' istituito l'Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Ravenna. L'Elenco è pubblico ed è conservato presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Il suddetto Elenco potrà essere utilizzato per le nomine spettanti al Presidente della Camera di commercio e per le nomine effettuate dalla Corte della Camera Arbitrale per i procedimenti amministrati.

Un estratto dell'Elenco viene pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Ravenna: sono soggetti a tale forma di pubblicità il cognome, il nome e la sezione di iscrizione.

2. Struttura dell'Elenco

L'Elenco si compone di tre sezioni:

- Sezione degli esperti in materia giuridica
- Sezione degli esperti in materia economica
- Sezione dei tecnici ed esperti in materie varie

Per ciascun iscritto, l'Elenco contiene le seguenti indicazioni:

- cognome e nome;
- recapito;
- titolo di studio;
- professione;
- anzianità di iscrizione all'Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza;
- corsi di formazione svolti in materia di arbitrato;
- eventuale esperienza in materia arbitrale (arbitro - difensore di parte);
- materie di specifica competenza.

3. Requisiti per l'iscrizione

I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'Elenco devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità e dei requisiti professionali.

Sono requisiti generali di onorabilità:

- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza;
- non avere carichi pendenti;
- non avere in corso procedimenti disciplinari;
- non essere sottoposto a sanzioni disciplinari;

Sono requisiti professionali:

- l'iscrizione ad Albi, Collegi o Ordini professionali con competenze di natura giuridica, economica, commerciale o tecnica da almeno 3 anni;

- lo svolgimento di corsi in materia arbitrale della durata minima di 18 ore oppure l'aver maturato esperienza in procedure arbitrali complete, in qualità di arbitro o difensore di parte.

Possono altresì iscriversi all'Elenco i magistrati togati in stato di quiescenza, che abbiano svolto funzioni giudicanti per almeno 5 anni.

Su disposizione della Corte potranno comunque essere inseriti nell'Elenco coloro che hanno dimostrato particolare competenza in materia di arbitrato.

Il possesso dei requisiti deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00.

E' fatto obbligo agli iscritti all'Elenco degli arbitri comunicare alla Segreteria della Camera Arbitrale ogni questione o fatto che li riguardi, avente incidenza sui requisiti di cui al presente articolo.

4. Requisiti per la nomina di Presidenti del collegio arbitrale o arbitri unici.

Potranno essere nominati Presidenti del collegio arbitrale o arbitri unici coloro che, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, siano iscritti ad Albi, Ordini o Collegi professionali con competenze di natura giuridica, economica, commerciale o tecnica da almeno 10 anni e abbiano maturato una particolare esperienza in procedure arbitrali, in qualità di arbitro.

5. Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Elenco degli Arbitri deve essere redatta sull'apposito modulo online, predisposto dalla Segreteria della Camera Arbitrale e scaricabile dal sito web della Camera di commercio all'indirizzo: www.ra.camcom.it.

Le domande devono essere obbligatoriamente accompagnate da un dettagliato curriculum vitae e dall'eventuale documentazione attestante l'esperienza maturata, oltre che dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3.

La Segreteria effettua un primo esame formale delle domande, da presentare alla Corte della Camera Arbitrale e richiede all'Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza l'attestazione che a carico dell'iscritto non siano in corso procedimenti disciplinari o che lo stesso non sia sottoposto a sanzioni disciplinari.

La Corte può richiedere agli aspiranti iscritti, tramite la Segreteria, integrazione della documentazione presentata.

L'iscrizione nell'Elenco è disposta dalla Corte della Camera Arbitrale che esamina le domande complete di tutta la documentazione nella prima riunione utile.

6. Cancellazione dall'Elenco degli arbitri

La cancellazione dall'Elenco viene disposta con provvedimento della Corte della Camera Arbitrale in caso di:

- perdita dei requisiti;
- grave negligenza nell'adempimento degli incarichi assegnati;
- avvenuta cancellazione per qualsiasi motivo dall'Albo, Ordine o Collegio di appartenenza;
- segnalazione da parte dell'Albo, Ordine o Collegio di appartenenza.

In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista, la Corte della Camera Arbitrale può disporre la sospensione dall'Elenco degli arbitri, in

attesa dell'esito del procedimento.

7. Revisione e tenuta dell'Elenco

La Segreteria può procedere a periodica revisione dell'Elenco, verificando il permanere dei requisiti per l'iscrizione, nonché la volontà degli iscritti di mantenere l'iscrizione stessa. In caso di accertamento della perdita dei requisiti o di rinuncia all'iscrizione, verrà disposta la cancellazione dall'Elenco con provvedimento della Corte della Camera Arbitrale.

8. Disciplina transitoria

La Banca dati degli arbitri attualmente in vigore resterà in uso fino al completamento del nuovo Elenco degli Arbitri.

I professionisti attualmente iscritti, se intendono mantenere l'iscrizione e sono in possesso dei requisiti, dovranno comunque presentare domanda, secondo quanto indicato nell'art. 5 del presente disciplinare.

9. Assegnazione dell'incarico di arbitro

Il Presidente della Camera di Commercio o la Corte della Camera Arbitrale effettueranno le nomine degli arbitri, in relazione all'oggetto, alla natura e alla complessità della controversia, valutando il settore di specializzazione e l'esperienza maturata dal professionista.

Potrà formare oggetto di valutazione anche il comportamento tenuto dall'iscritto in occasione di precedenti incarichi.

In casi eccezionali e in relazione alla particolarità della controversia, resta comunque salva la facoltà del Presidente della Camera di Commercio e della Corte della Camera Arbitrale di individuare, per le nomine, soggetti diversi da quelli iscritti nell'Elenco oggetto del presente disciplinare.